



Comune di Carmignano di Brenta

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

ART. 1. – PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 1150/2011 – allegato A, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

3. Resta ferma la possibilità per il Sindaco, attraverso Ordinanza Sindacale, di stabilire in determinati contesti e per periodi definiti di tempo regole diverse da quelle del presente Regolamento ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e cioè in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

ART. 2. – FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

4.1 Modalità generali

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare. Inoltre nel caso in cui durante il trasporto e lo spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati venga imbrattato il suolo pubblico si dovrà provvedere all'immediata rimozione e ripristino dello stato preesistente;

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo del letame, del compost esausto da fungicoltura e dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, sempreché le condizioni meteorologiche lo permettano, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;

c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

4.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 4.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;

c) lo spandimento del liquame anche se sottoposto a trattamento con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;

d) la preclusione allo spandimento invernale, in base alla diversa tipologia di materiale, secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, "*Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati del veneto – criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici*" e s.m.i. comprese le eventuali modifiche del periodo di divieto di spargimento, decretate di volta in volta dalla Regione Veneto con apposito provvedimento.

e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR 1150/2011 - allegato A), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 6 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato all'art. 4 dell'allegato A alla DGR 1150/2011, l'utilizzo dei letami e altri materiali assimilati e del compost esausto da fungicoltura è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 metri di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui al medesimo art. n. 94;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11/11/1996 n. 574 e s.m.i.;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione di sottoprodotti di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del D.M. 27/11/2008 per la Regione Veneto;

2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati e del compost esausto da fungicoltura nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 75/2010) è vietato entro:

a) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali (corsi d'acqua) come individuati dall'amministrazione regionale ai sensi del D.M. 131 del 2008 e descritti nei Piani di Gestione delle Acque¹;

b) 5 m di distanza dalle sponde degli altri corsi d'acqua;

c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni di cui alla lettera a) e b) del comma 2 non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.

3. L'utilizzo dei concimi azotati, del compost esausto da fungicoltura e degli ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 10 % e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010, nei terreni con pendenze superiori al 10 % e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

5. Fatto salvo il periodo di divieto autunno-invernale, stabilito dalla normativa di settore più sopra richiamata all'art. 4, comma 4.2 lett. d) del presente regolamento, è altresì vietato l'utilizzo dei **letami**:

a) dal 1° settembre al 15 giugno a meno di 150 m dalle abitazioni dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00;

b) dal 16 giugno al 14 luglio, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

c) dal 15 luglio al 31 agosto, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento di qualsiasi tipo di letame dalle 7.00 alle 22.00;

d) per tutto il periodo dell'anno, a meno di 150 m dalle abitazioni, alla domenica e nei giorni festivi divieto di spargimento di qualsiasi tipo di letame;

e) in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e cioè in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

6. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui al medesimo art. 94;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e s.m.i.;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione di sottoprodotti dei processi di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione Veneto;
- i) l'utilizzo di liquami è vietato, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso in cui siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni;
- j) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- k) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- l) per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- m) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- n) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- o) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- p) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- q) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR. n 9.8.2005, n. 2241.

7. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:

- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni di cui al comma 7 lettera a) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. È fatto salvo

quanto previsto dai commi 6-7-8-9 dell'art. 5 dell'allegato A) della DGR 1150/2001 ancorché qui non richiamato.

8. Fatto salvo il periodo di divieto autunno-invernale, stabilito dalla normativa di settore più sopra richiamata all'art. 4, comma 4.2 lett. d) del presente regolamento, è altresì vietato l'utilizzo dei **liquami**:

- a) dal 1° settembre al 15 giugno a meno di 200 m dalle abitazioni dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00;
- b) dal 16 giugno al 14 luglio, a meno di 200 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- c) dal 15 luglio al 31 agosto, a meno di 200 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 6.00 alle ore 23.00;
- d) per tutto il periodo dell'anno, a meno di 200 m dalle abitazioni, alla domenica e nei giorni festivi;
- e) in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Con riferimento ai divieti di cui ai commi 5 ed 8 -punti a), b), c), d)- del presente articolo, il Sindaco potrà consentire specifiche deroghe, sulla base di motivate richieste formulate dalle aziende agricole produttrici di letami e liquami.

ART. 7 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 40 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 7 della DGR 1150/2011, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli,

deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione degli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensioni non superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- aree montane
- piccoli allevamenti di tipo familiare di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera q) della DGR 2495/2006 confermata dall'art. 2, comma 1 della DGR 1150/2011;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione di letami sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2495/2006.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 8 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti dei punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio:

- Area identificata catastalmente al Fg. 6 Mappale 224;

2. E' fatto divieto di spargere liquami nella fascia di rispetto di 10 mt. dai punti di captazione dei pozzi, anche privati, di alimentazione ad uso civile, fatte salve le deroghe previste dalla normativa regionale;

3. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

4. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 9 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 10 – DIFFUSIONE

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

1. L'Amministrazione Comunale effettuerà opportuni controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento ai limiti quantitativi che possono essere utilizzati agronomicamente così come stabiliti dall'art. 5.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione comunale, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

In allegato le tabelle riassuntive